FANGHI DI DEPURAZIONE DA LETTI DI ESSICCAMENTO: UN CHIARIMENTO DALLA CASSAZIONE

A cura di Mauro Kusturin

La Cassazione sembra aver chiarito in modo inequivocabile, con la Sentenza della Terza Sezione Penale n. 36096 dello scorso 5 ottobre 2011 (che riportiamo in calce), un antico dilemma che appassiona da oltre un decennio titolari degli scarichi, gestori, pubblica amministrazione, organi di controllo, magistratura e tecnici.

Difatti, nell'ambito dei controlli operati dalle varie forze di polizia e dalle varie autorità competenti in materia di fanghi depositati nei letti di essiccamento, un argomento spesso fonte di discussioni tra i vari attori è quello dato dalla natura o meno di rifiuti dei citati fanghi; il soggetto passivo dell'accertamento (gestore, manutentore, titolare allo scarico, etc.) spesso dichiara che fin quanto i fanghi sono presenti nei letti non possono essere considerati *"rifiuto"* ma facenti parte del processo di depurazione ed in particolar modo della fase di essiccamento dei fanghi stessi.

Questa teoria che in passato ha creato non pochi grattacapi agli organi di controllo viene smontata pezzo dopo pezzo dalla sentenza in questione; pertanto risulta necessario ed opportuno, per chi è addetto ai controlli, capire e fissare quale è il momento in cui i fanghi *"escono"* dal ciclo depurativo e diventano rifiuti, anche se presenti sui letti.

Ma andiamo nel dettaglio e leggiamo la massima della Sentenza, che sancisce il seguente principio:

"L'articolo 127 D.Lv. 152\06, nell'attuale stesura, ha fornito una ulteriore indicazione per meglio stabilire il momento in cui la disciplina dei rifiuti deve applicarsi ai fanghi e che viene individuato nella fine del complessivo trattamento, il quale è effettuato presso l'impianto e finalizzato a predisporre i fanghi medesimi per la destinazione finale – smaltimento o riutilizzo – in condizioni di sicurezza per l'ambiente mediante stabilizzazione, riduzione dei volumi ed altri processi. Tale precisazione determina, come ulteriore conseguenza, l'applicabilità della disciplina sui rifiuti in tutti i casi in cui il trattamento non venga effettuato o venga effettuato in luogo diverso dall'impianto di depurazione o in modo incompleto, inappropriato o fittizio."

Per arrivare a queste conclusioni, i giudici della Cassazione hanno tenuto conto di diversi aspetti riguardanti la conduzione dell'impianto di depurazione ed in particolar modo della gestione dei fanghi; in estrema sintesi gli elementi essenziali analizzati sono stati:

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

- l'ampio lasso di tempo privo di documentazione attestante lo smaltimento dei fanghi, che va dall'attivazione del depuratore (2001) alla data di accertamento (2007);
- le modalità di tenuta fanghi nei letti tecnicamente non corrette (un letto colmo e l'altro con presenza di notevole vegetazione spontanea);
- il concetto giuridico di *"deposito temporaneo"* e la sua non applicabilità al caso di specie;
- il momento in cui i fanghi "escono" dal ciclo depurativo e diventano "rifiuti".

Ma andiamo ad esaminare i tratti salienti della sentenza.

La Cassazione, in merito al deposito temporaneo, enuncia *"... che la mancanza di idonea documentazione comprovante l'avvenuto lecito smaltimento dei fanghi e le condizioni in cui detti fanghi versavano (era presente vegetazione spontanea) escludevano la possibilità di ritenere l'esistenza di un deposito temporaneo per superamento dei limiti temporali imposti dalla legge."*

Per meglio comprendere e fissare il momento in cui i fanghi divengono rifiuti, la Corte fa un *exursus* storico che parte dall'art.48 del D.Lgs.152/99 sino all'attuale articolo 127 del D.Lgs.152/06, così come modificato dal D.Lgs.4/2008, che dispone "*… ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione. ...*", e sancisce che *"Le modifiche apportate all'articolo 127 spostano dunque il momento in cui la disciplina dei rifiuti deve applicarsi ai fanghi al temine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione, ragion per cui è essenziale individuare il momento finale di tale trattamento."*

Inoltre la Suprema Corte con la sentenza in parola, sulla modalità di tenuta dei fanghi sui letti, *"ha ritenuto l'applicabilità della disciplina dei rifiuti ai fanghi rinvenuti dal Corpo Forestale presso l'impianto in ragione di diversi elementi, quali la mancanza di documentazione attestante il lecito smaltimento, la presenza di un quantitativo rilevante di fanghi in uno dei letti di essiccamento (definito "colmo") e la presenza di vegetazione sui fanghi medesimi."*; inoltre ha valutato tale situazione come *"dati fattuali essenziali coerentemente valutati e che rendono evidente la applicabilità della disciplina sui rifiuti"*.

Infine l'ultimo ma non meno importante, passaggio del *"Palazzaccio"* riguarda ancora il deposito temporaneo: difatti *"il giudice del merito ha escluso la configurabilità, nella fattispecie, di una ipotesi di deposito temporaneo per difetto dell'elemento temporale che lo caratterizza."* Ed aggiunge che *"l'onere della prova in ordine al verificarsi delle condizioni fissate per la liceità del deposito temporaneo grava sul produttore dei rifiuti in considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla disciplina ordinaria (Sez. III n. 15680, 23 aprile 2010; Sez. III n. 21587, 17 marzo 2004;. Sez. III n. 30647, 15 giugno 2004)."*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

E rinforza ancora il concetto decretando che *"Detta prova non risulta fornita nella fattispecie e la mancanza delle condizioni di legge per il deposito temporaneo comportano la configurabilità di un deposito preliminare o stoccaggio, attività che richiedono un titolo abilitativo per la loro effettuazione, o l'abbandono nella forma del deposito incontrollato (v. Sez. III n. 21024, 5 maggio 2004; Sez. III n. 33791, 3 settembre 2007)"*

Giova ricordare ai nostri lettori che nel lontano settembre 2007 pubblicai, su questa testata, un contributo intitolato *"Fanghi di Depurazione da Letti di Essiccamento: Quando sono Rifiuti? Come mettere d'accordo tutti gli addetti ai lavori (Tecnici, Amministrativi, Magistrati, Gestori, Controllori, ecc.)"*. Allora lo scopo di quel articolo era dare una risposta logica al dilemma ed ad altri quesiti inerenti la materia, in quanto problema in questione è venuto fuori molte, anzi troppe volte, nel corso della mia carriera lavorativa.

Sempre in quell'articolo cercai di chiarire quale potesse essere il momento giusto per annotare sul registro di carico e scarico dei rifiuti la quantità di fango, trattato sui letti di essiccamento, dando così inizio al *"deposito temporaneo"* ex art.183 let. m.) D.Lgs.152/2006. Già in quel contributo cercai aiuto presso la Suprema Corte, citando la Sentenza n.36061 del 8 settembre 2004, nella quale si disponeva che *"la disciplina in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti si applica anche ai fanghi di depurazione. Ne consegue che l'accumulo di una consistente quantità di detti fanghi nei letti di essiccamento del depuratore, qualora risulti risalente nel tempo, costituisce attività di stoccaggio degli stessi ..."*.

Proseguivo la disamina della massima giurisprudenziale, sottolineando la necessità di leggere la sentenza per esteso dalla quale si rilevano elementi fondamentali, alcuni dei quali presenti nella sentenza oggetto del presente articolo, che giustificavano senza ombra di dubbio il provvedimento cassativo. Sempre nell'articolo datato 2007, mi sembrò opportuno suggerire agli organi di controllo qualche *"dritta tecnica"* al fine di evitare errori grossolani in eccesso o in difetto; in primis dare un'occhiata più approfondita ai fanghi presenti nei letti e rilevare la presenza o meno di cumuli di fanghi o di notevole vegetazione spontanea, elementi indicativi di una gestione non corretta e quindi di palesi violazioni della norma. In conclusione, le perplessità di allora sembrano oggi fugate, alla luce di quanto sancito dalla Suprema Corte e pertanto sembra tutto più chiaro per tutti!

Se poi ci fosse ancora qualche *"dubbioso estremista"*, lo stesso dovrebbe accettare la linea cassativa, che è stata nuovamente ribadita con la sentenza n.36984, sempre dell'ottobre 2011.

Mauro Kusturin

Pubblicato il 29 gennaio 2012

Riportiamo in calce la sentenza in commento

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

SENTENZA

Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale - Sent. n. 36096 del 05.10.2011

Svolgimento del processo

Con sentenza del 30 novembre 2009, il Tribunale di Rieti - Sezione Distaccata di Poggio Mirteto, condannava L.G. alla pena dell'ammenda per la contravvenzione di cui al *D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2, lett. a)*, così riqualificando l'originaria imputazione e lo assolveva, per insussistenza del fatto, per l'ulteriore reato di cui all'art. 137, comma 6 del medesimo D.Lgs..

Il L. era accusato, quale legale rappresentante della società cui era affidata la gestione dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane sito in località San Giacomo del Comune di Configni, di aver effettuato il deposito incontrollato dei rifiuti costituiti dai fanghi di depurazione del predetto impianto avendone omesso lo smaltimento.

Avverso tale pronuncia il predetto proponeva ricorso per cassazione.

Con un primo motivo di ricorso deduceva la violazione *dell'art. 552 c.p.p.* in ordine alla mancata o insufficiente enunciazione del fatto oggetto dell'imputazione e la conseguente nullità del decreto di citazione a giudizio impugnando, nel contempo, anche l'ordinanza emessa in data 15 luglio 2009, con la quale il giudice aveva rigettato la medesima eccezione sollevata mediante memoria scritta che riportava in ricorso.

A tale proposito premetteva che gli era stato affidato il servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di proprietà comunale e che lo svolgimento di tale impegno non comportava alcuna responsabilità in ordine alla destinazione dei fanghi derivanti dal processo depurativo ed osservava che l'imputazione non indicava alcuna relazione tra la sua posizione e l'obbligo di smaltimento dei fanghi.

Aggiungeva che la sentenza nulla diceva in proposito, mentre l'ordinanza aveva respinto l'eccezione sul presupposto che trattavasi di questione attinente al merito della controversia e concludeva osservando che tale stato di cose aveva determinato una irreparabile compromissione del diritto di difesa.

Con un secondo motivo di ricorso deduceva l'inosservanza degli *artt. 191, 194 e 526 c.p.p.*, rilevando che la sentenza era fondata su prove inesistenti quanto: alla ritenuta detenzione da parte sua dei rifiuti costituiti da fanghi, circostanza in ordine alla quale non era stata acquisita alcuna

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

prova; allo stato di "palabilità" dei fanghi e la loro permanenza sul posto, fondata su personali valutazione dei testi escussi; alle affermazioni sulla pluriennale permanenza in loco dei fanghi, effettuate senza l'acquisizione di alcun elemento atto a dimostrare tale circostanza la quale, anzi, poteva ritenersi smentita dalla esistenza del registro di carico e scarico.

Osservava, inoltre, che la sentenza aveva ignorato la esistenza di decisive prove contrarie, quali quelle attestanti la collocazione dei suddetti fanghi nel novero dei rifiuti in considerazione della data di attivazione dell'impianto (che indicava nel 2004), la documentazione fotografica ed altri elementi comprovanti l'effettiva condizione dei fanghi, ivi comprese le dichiarazioni e la relazione del CT di parte.

Con un terzo motivo di ricorso deduceva l'inosservanza del *D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 127, 183 e 256*, nonchè degli allegati B e C alla parte Quarta del medesimo decreto.

Rilevava, in primo luogo, che il *D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 127* andava applicato nella formulazione vigente dopo le modifiche apportate dal *D.Lgs. n. 4 del 2008*, in quanto più favorevoli e che, alla luce di tale riferimento normativo, doveva escludersi che i fanghi potessero qualificarsi come rifiuti, non essendo ancora ultimato il processo depurativo all'esito del quale venivano prodotti.

Aggiungeva che, nella fattispecie, l'ipotizzato deposito temporaneo irregolare non poteva ritenersi sanzionatale in considerazione della collocazione, all'epoca dei fatti, nell'allegato C alla parte quarta tra le operazioni di recupero elencate, della voce R14 relativa al "...deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti qualora non vengano rispettate le condizioni stabilite dalla normativa vigentè" e della circostanza che l'unica ipotesi in cui il legislatore abbia previsto sanzioni è quella contemplata dall'art. 256, comma 6 con riferimento ai rifiuti sanitari pericolosi, cosicchè l'applicazione dell'art. 256, commi 1 o 2, si risolveva in una palese violazione del principio di tassatività.

Con un quarto motivo di ricorso deduceva il vizio di motivazione, rilevando l'illogicità della stessa nella parte in cui si affermava la natura di rifiuto dei fanghi in relazione alle condizioni delle vasche di essiccamento, che deponevano in senso contrario e per il fatto che la decisione era fondata sulle prove ritenute inesistenti per le ragioni esposte nei motivi precedenti ed era stata assunta senza considerare l'esistenza di prove decisive che avrebbero consentito l'assoluzione dell'imputato e di cui pure si era detto.

Aggiungeva che, in ogni caso, le evidenze probatorie acquisite non avrebbero consentito l'affermazione di penale responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio.

Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Occorre osservare, con riferimento all'eccezione respinta con ordinanza dal giudice del dibattimento e ribadita nel primo motivo di ricorso, che la formulazione dell'imputazione riportata in sentenza appare del tutto corretta in quanto espressa in modo chiaro e preciso ed idonea ad assicurare all'imputato la possibilità di articolare le proprie difese nel rispetto del contraddittorio.

Risultano infatti indicate nel dettaglio le disposizioni di legge che si assumono violate, la posizione dell'imputato nell'ambito della società commerciale da lui rappresentata ed il ruolo della medesima dell'attività di gestione dell'impianto di depurazione, chiaramente individuabile grazie all'indicazione del comune e della località ove è situato. Parimenti dettagliata risulta la descrizione della condotta e la qualificazione del rifiuto con indicazione del relativo CER. Come correttamente osservato nell'ordinanza, le argomentazioni poste a sostegno dell'eccezione nella memoria riprodotta in ricorso erano attinenti al merito della vicenda ed andavano sviluppate in sede dibattimentale.

L'imputazione non necessitava, pertanto, di ulteriori specificazioni circa la condotta contestata all'imputato.

Ciò posto, va richiamata, per una migliore comprensione della vicenda, la ricostruzione fattuale operata dal giudice di prime cure e riportata in sentenza.

Dalla stessa emerge che, il 15 marzo 2007, personale del Corpo Forestale dello Stato, nel procedere ad un sopralluogo presso l'impianto di depurazione comunale per cui è processo, rilevavano che uno dei due letti di essiccamento era colmo di fanghi di depurazione, mentre l'altro ne conteneva una modesta quantità.

La classificazione dei fanghi era accertata tramite la documentazione acquisita che ne evidenziava l'attribuzione dei codici CER 190805 (fanghi biologici da depurazione) e 190801 (fanghi da vaglio).

Altra documentazione consentiva di accertare che fin dall'attivazione dell'impianto, nel 2001, la gestione era stata affidata alla società amministrata dall'imputato, mentre non venivano rinvenuti formulari attestanti lo smaltimento dei fanghi.

Occorre aggiungere, a tale proposito, che il giudice del merito ha correttamente considerato la posizione dell'imputato quale gestore dell'impianto e la responsabilità dello stesso, quantomeno, quale detentore dei rifiuti e, come tale, soggetto ai relativi oneri.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Il ricorrente contesta, poi, la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle risultanze probatorie effettuata dal giudice del merito con una serie di argomentazioni, sviluppate nel secondo e nel quarto motivo di ricorso, che possono essere considerate solo in parte in questa sede di legittimità.

Invero, sotto l'apparente deduzione di un vizio di "travisamento della prova" viene, in realtà, prospettato un "travisamento del fatto" da parte del giudice di merito, richiedendo così a questa Corte una inammissibile lettura alternativa degli elementi probatori da questi già considerati anche attraverso la riproduzione di brani delle dichiarazioni testimoniali e di documenti acquisiti.

Dalla lettura dei suddetti motivi di ricorso non emerge, peraltro, alcun dato significativo di una possibile utilizzazione ai fini della decisione, da parte del giudice di merito, di una prova inesistente o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale trattandosi, per lo più, di elementi ulteriori o non determinanti che risultano, come appresso si dirà, non essenziali a fronte di altre risultanze valorizzate dal decidente.

Tali argomentazioni, per le medesime ragioni, non rilevano neppure sotto il profilo della contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ostandovi la lettura *dell'art. 606 c.p.p.*, lett. e) offerta dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha sempre circoscritto il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell'apparato argomentativo con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, escludendo la possibilità di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti (si vedano ad esempio, limitatamente alla pronunce successive alle modifiche apportate *all'art. 606 C.P.P.* dalla L. n. 46 del 2006, Sez. 6 n. 10951, 29 marzo 2006; Sez. 6, n. 14054, 20 aprile 2006; Sez. 6 n. 23528, Sez. 3 n. 12110, 19 marzo 2009).

Ciò posto, deve rilevarsi che, in sostanza, il giudice ha fondato la propria decisione sul presupposto che la mancanza di idonea documentazione comprovante l'avvenuto lecito smaltimento dei fanghi e le condizioni in cui detti fanghi versavano (era presente vegetazione spontanea) escludevano la possibilità di ritenere l'esistenza di un deposito temporaneo per superamento dei limiti temporali imposti dalla legge.

La posizione di responsabilità del ricorrente veniva inquadrata con riferimento alla sua qualifica di detentore dei rifiuti ed alla inosservanza degli oneri conseguenti ed erano poi esaminate le risultanze delle dichiarazioni rese dai testi indotti dalla difesa ed analizzate le disposizioni applicabili.

Si tratta di considerazioni la cui tenuta logica e coerenza strutturale appare fuori discussione e che non vengono minimamente intaccate dalle argomentazioni poste a sostegno del ricorso.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Tali aspetti potranno peraltro essere meglio illustrati dopo aver adeguatamente individuato la corretta lettura delle disposizioni applicabili nella fattispecie, posta in discussione nel terzo motivo di ricorso.

Occorre a tale proposito ricordare quale sia la disciplina applicabile ai fanghi da depurazione ed individuare il momento nel quale detti fanghi siano soggetti alla disciplina sui rifiuti.

Il *D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 127, comma 1*, nell'attuale formulazione dopo le modifiche apportate dal *D.Lgs. n. 4 del 2008*, così recita: "ferma restando la disciplina di cui al *D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99*, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione, I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato".

La disposizione, originariamente, era contenuta nell'art. 48 dell'ormai abrogato *D.Lgs. n. 152 del 1999* che stabiliva: "ferma restando la disciplina di cui al *D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99* e successive modifiche, ì fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, 1 fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta ciò risulti appropriato".

La stessa veniva sostanzialmente riproposta nel *D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 127*, nell'originaria formulazione, con una ulteriore specificazione:" ferma restando la disciplina di cui al *D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99*, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile.

1 fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato". Veniva altresì aggiunto il divieto di smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.

Le modifiche apportate all'art. 127 spostano dunque il momento in cui la disciplina dei rifiuti deve applicarsi ai fanghi al temine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione, ragion per cui è essenziale individuare il momento finale di tale trattamento.

Sul punto nulla è dato rilevare dalle disposizioni in materia.

Il *D.Lgs. n. 99 del 1992, art. 2* definisce i fanghi come residui derivanti dai processi di depurazione e si riferisce ai "fanghi trattati" avendo riguardo ad una fase successiva alla depurazione, come sembra potersi desumere dal tenore dell'art. 3, che indica il trattamento tra le condizioni per l'utilizzazione e dell'art. 11, comma 2 il quale prevede per i fanghi sottoposti a trattamento e ad altre procedure ulteriori analisi rispetto a quelle previste dal comma precedente.

Niente di essenziale si rinviene, inoltre, nel *D.Lgs. n. 152 del 2006* che definisce, nell'art. 74, comma 1, lett. bb) "fanghi" "i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

trattamento delle acque reflue urbane", mentre l'art. 101, u.c. si riferisce al "recupero come materia prima dei fanghi di depurazione".

L'art. 184, comma 3, lett. g) individua tra i rifiuti speciali "...I fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi" mentre l'art. 208, comma 15, si riferisce agli "impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ad esclusione della sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee..." Anche un sommario esame del materiale svolgimento del processo depurativo non appare particolarmente utile - sebbene possa certamente ritenersi che le alcune operazioni riguardanti i tanghi quali, ad esempio, l'ispessimento, la disidratazione, l'essiccazione rientrino senz'altro nella fase finale del complessivo ciclo di depurazione - poichè la collocazione temporale dell'effettivo completamento del processo può dipendere da fattori diversi come, ad esempio, nel caso in cui l'essiccamento avvenga con l'ausilio di specifiche attrezzature ovvero mediante semplice deposito nei letti di essiccamento e, in tale ipotesi, se il deposito venga effettuato all'aperto o al coperto, evitando così l'esposizione agli agenti atmosferici. Possono inoltre influire altri fattori, quali le effettive modalità di gestione dell'impianto o altri comportamenti specifici.

Non meno rilevanti appaiono, inoltre, la effettiva destinazione dei letti di essiccamento e la loro materiale collocazione che consentirebbero di individuarne la caratteristica di parte integrante dell'impianto o di mero luogo di stoccaggio dei fanghi.

Da ultimo, assume rilievo anche la modalità di trattamento dei fanghi medesimi che deve essere adeguata e tecnicamente corretta.

Può dunque affermarsi il principio secondo il quale il *D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 127*, nell'attuale stesura, ha fornito una ulteriore indicazione per meglio stabilire il momento in cui la disciplina dei rifiuti deve applicarsi ai fanghi e che viene individuato nella fine del complessivo trattamento, il quale è effettuato presso l'impianto e finalizzato a predisporre i fanghi medesimi per la destinazione finale - smaltimento o riutilizzo - in condizioni di sicurezza per l'ambiente mediante stabilizzazione, riduzione dei volumi ed altri processi. Tale precisazione determina, come ulteriore conseguenza, l'applicabilità della disciplina sui rifiuti in tutti i casi in cui il trattamento non venga effettuato o venga effettuato in luogo diverso dall'impianto di depurazione o in modo incompleto, inappropriato o fittizio.

Nel caso di specie il giudice ha ritenuto l'applicabilità della disciplina dei rifiuti ai fanghi rinvenuti dal Corpo Forestale presso l'impianto in ragione di diversi elementi, quali la mancanza di documentazione attestante il lecito smaltimento, la presenza di un quantitativo rilevante di fanghi in uno dei letti di essiccamento (definito "colmo") e la presenza di vegetazione sui fanghi medesimi.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Si tratta di dati fattuali essenziali coerentemente valutati e che rendono evidente la applicabilità della disciplina sui rifiuti.

Determinante risulta, in primo luogo, l'assenza di documentazione comprovante il lecito smaltimento. La presenza dei prescritti formulari o di ogni altro dato documentale comprovante tempi e modi dello smaltimento avrebbe sollevato ogni dubbio e consentito di collocare temporalmente le varie fasi di trattamento dei fanghi.

Tale circostanza non poteva peraltro essere superata, come pretende il ricorrente, dall'esibizione di un registro istituito, verosimilmente, alcuni giorni prima del controllo (perchè vidimato il 9 marzo 2007) La presenza di un quantitativo rilevante di fanghi e di vegetazione spontanea forniva, inoltre, dati significativi ed apprezzabili circa il tempo di permanenza dei rifiuti.

Giova osservare, a tale proposito, che non si ravvisa alcuna violazione *dell'art. 194 c.p.p.* da parte del giudice del merito il quale, nel riferirsi alle "valutazioni" dell'operatore di polizia escusso come teste, usa un termine inappropriato ma si riferisce a dati e circostanze obiettive riferite dal medesimo quali, appunto, l'assenza dei formulari e la presenza di vegetazione, ricavando il periodo di permanenza del rifiuto in loco attraverso il calcolo del tempo intercorrente tra l'anno di avvio dell'impianto (2001) e quello dell'accertamento (2007).

Del tutto irrilevante, a fronte degli altri elementi considerati, è infine la condizione di "palabilità" o meno dei fanghi cui il ricorrente attribuisce rilievo, in quanto indicativa esclusivamente del momento in cui può ritenersi sufficientemente compiuto il processo di disidratazione ed il fango diviene trasportabile.

Date tali premesse, appare dunque evidente la correttezza che connota la valutazione dell'impianto probatorio da parte del giudice del merito e la insussistenza dei vizi dedotti sul punto.

A conclusioni analoghe deve pervenirsi per quanto riguarda la applicazione delle disposizioni del *D.Lgs. n. 152 del 2006* richiamate in ricorso e che si assumono violate.

Dell'ambito di operatività dell'art. 127 si è già detto ed i dati fattuali valorizzati dal Tribunale, che ha peraltro richiamato la disposizione nell'attuale formulazione, ritenuta più garantista dal ricorrente, indicano chiaramente che le modalità di detenzione dei fanghi deponevano inequivocabilmente per la loro condizione di rifiuto, stante la incompatibilità delle modalità di conservazione con qualsivoglia fase del processo depurativo e con procedure di trattamento tecnicamente accettabili.

Considerata tale loro natura, deve osservarsi che correttamente il giudice del merito ha escluso la configurabilità, nella fattispecie, di una ipotesi di deposito temporaneo per difetto dell'elemento temporale che lo caratterizza.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Tali condivisibili conclusioni non perdono la loro rilevanza a fronte delle considerazioni svolte in ricorso.

Va in primo luogo osservato, anche con riferimento alla disciplina vigente all'epoca dei fatti, che il deposito temporaneo consiste nel raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, a determinate condizioni dettagliatamente specificate e la cui osservanza solleva il produttore dagli obblighi previsti dal regime autorizzatorio delle attività di gestione, salvo quelli di tenuta dei registri di carico e scarico. Non viene meno, inoltre, il divieto di miscelazione.

Ciò posto, deve però ricordarsi che la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, è orientata nel ritenere che l'onere della prova in ordine al verificarsi delle condizioni fissate per la liceità del deposito temporaneo grava sul produttore dei rifiuti in considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla disciplina ordinaria (Sez. 3 n. 15680, 23 aprile 2010; Sez. 3 n. 21587, 17 marzo 2004;. Sez. 3 n. 30647, 15 giugno 2004).

Detta prova non risulta fornita nella fattispecie e la mancanza delle condizioni di legge per il deposito temporaneo comportano la configurabilità di un deposito preliminare o stoccaggio, attività che richiedono un titolo abilitativo per la loro effettuazione, o l'abbandono nella forma del deposito incontrollato (v. Sez. 3 n. 21024, 5 maggio 2004; Sez. 3 n. 33791, 3 settembre 2007).

Tale ultima situazione è quella riscontrata dal giudice del merito.

Del tutto prive di pregio sono, poi, le considerazioni svolte in ricorso relativamente alla collocazione, all'epoca dei fatti, nell'allegato C alla parte quarta, tra le operazioni di recupero elencate, della voce R14 relativa al "... deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti qualora non vengano rispettate le condizioni stabilite dalla normativa vigente".

Si tratta, invero, di una nota incongruenza del testo originario del *D.Lgs. n. 152 del 2006* prontamente segnalata dalla dottrina, che ebbe modo di osservare come si fosse di fatto operata una distinzione tra il deposito temporaneo finalizzato al recupero e quello riferito allo smaltimento, ponendosi in evidente contrasto con la normativa comunitaria, la quale esclude il deposito temporaneo dalle operazioni di recupero e smaltimento costituendo, al contrario, un'operazione preparatoria e come, paradossalmente, si fossero poste le condizioni per sostenere che il deposito temporaneo irregolare poteva essere suscettibile di autorizzazione in quanto compreso tra le attività di recupero.

A tale incongruenza ha posto rimedio il *D.Lgs. n. 4 del 2008*.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Orbene, anche a voler accedere ad una interpretazione letterale della disposizione, pure per tattività sarebbe stato necessario un titolo abilitativo (che, nella fattispecie, mancava) in assenza del quale eventuali condotte poste in essere sarebbero state riconducibili nell'ambito della gestione illecita.

Non meno irrilevante appare, infine, il riferimento al reato di cui al *D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 6* in tema di deposito di rifiuti sanitari pericolosi, il quale contiene uno specifico riferimento all'art. 227 che, a sua volta, richiama il *D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254* avente evidente natura di disposizione speciale rispetto a quelle generali in materia di rifiuti, con la conseguenza che la disciplina comune viene normalmente ritenuta applicabile in tutti i casi non regolati in modo specifico dal menzionato *D.P.R. n. 254 del 2003*.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)